

# Rapporto al messaggio 3013

Della Commissione della legislazione sul messaggio 22 gennaio 1986 concernente la revisione parziale della legge sui consorzi del 21 luglio 1913

## PREMESSA

La legge in vigore sui Consorzi risale al 1913 (consorzi per opere di sistemazione di acque , di premunizione , ecc . ) . Si tratta di una legge che risente "l'usura del tempo" , soprattutto per le mutate condizioni operative , economiche , sociali ed anche istituzionali in cui sono oggi chiamati ad operare questi Enti.

La necessità di una adeguata revisione é chiaramente richiamata nel messaggio in esame laddove si afferma che " questa legge é infatti oggi sempre più sovente messa in crisi o resa difficile dalla struttura stessa dei Consorzi che risultano essere notevolmente appesantiti nei loro apparati burocratici e amministrativi dal gran numero di interessati" . Inoltre , come rileva il Consiglio di Stato , la maggior parte delle opere e degli interventi dei Consorzi é divenuta di carattere generale per cui ne derivano vantaggi a tutta la comunità .

L'esigenza di rivedere la legge deriva pertanto:

- dai limiti delle disposizioni legislative attualmente in vigore e che risalgono al 21 luglio 1913 :
- dai motivi contingenti che ora determinano una urgente revisione parziale , con l'impegno , come vedremo , di una revisione completa .

Il campo d'applicazione della legge in esame concerne i Consorzi : d'arginatura , di sistemazione dei laghi , per opere di premunizione in montagna e per la manutenzione delle opere di tutti i Consorzi .

Se nella prima metà del secolo lo scopo primario del Consorzio era quello di accrescere e garantire le proprietà contigue a fiumi o torrenti o di realizzare opere di premunizione in montagna a salvaguardia di proprietà e abitanti , nella seconda metà del XX . secolo il suo campo d'azione si é notevolmente ampliato .Le opere di inalsamento , ad esempio , sono infatti concepite e proposte per la sicurezza di agglomerati urbani , di vie di comunicazione , di servizi , di fonti d'acqua , più che a protezione di fondi contigui all'opera .L'interesse per l'opera suppone e propone quindi una diversità d'esame .In più casi , la correzione o la premunizione più che conseguire un incremento patrimoniale dei terreni contigui é motivo d'interesse all'opera (o alla sua buona manutenzione) , come pure per agglomerati , vie di comunicazione , strade e ferrovie , installazioni per la salvaguardia dell'ambiente , telecomunicazioni , installazioni di trasporto e distribuzione d'energia .

E' cresciuto insomma , come detto , il ruolo pubblico del Consorzio , sempre più destinato ad opere di interesse generale .

L'applicazione della legge 1913 porta in genere alla compilazione di mappe e catastrini coinvolgenti proprietari in giurisdizione di interi Comuni .

La salvaguardia e la sicurezza del Territorio sono invece oggi obiettivi certamente prioritari per la nostra società . La loro gestione razionale , e relativi compiti pianificatori sono dati al Cantone nell'ambito della pianificazione tenendo , in particolare , a far sì che lo Stato si faccia promotore d'opera .

La necessità di pronti e razionali interventi é però messa in crisi con Consorzi formati da un numero elevato di interessati . In particolare ciò comporta difficoltà nella formazione di catastrini e mappe ; nell'amministrazione relativa ; nonché nella formulazione di proposte di opere ad assemblee che richiedono la convocazione di centinaia di interessati .

L'intervento della Confederazione e del Cantone , nell'ambito della costruzione delle strade nazionali , ha poi provocato un vero e proprio sconvolgimento dell'assetto fondiario e delle interessenze nei Consorzi esistenti . L'ente pubblico é infatti venuto a sostituirsi ad un gran numero di proprietari ex Consorziati .

Di fronte a questa evoluzione , la Commissione non può che giudicare in termini critici la legge in vigore , pur riconoscendo che essa fu provvidenziale per il Cantone e che le maggiori e importanti opere pubbliche sono state rese possibili grazie alla sua applicazione .

La Commissione é perciò del parere che l'interesse generale del Paese richiede una revisione generale della legge non solo dal profilo tecnico ma , soprattutto , da quello attinente al funzionamento giuridico - organizzativo dei Consorzi . D'altra parte , lo stesso Consiglio di Stato nel messaggio accompagnante la proposta di revisione parziale , si é espresso

chiaramente per una revisione totale del testo legislativo .

Nel corso dei lavori commissionali é stato opportunamente sollevato il problema a sapersi entro quali termini il CdS avrebbe dato seguito al preannunciato impegno per la totale riforma della legge . La Commissione ha interpellato , al tal proposito , i Dipartimenti competenti (ambiente , costruzioni ed interno) . La stessa é stata informata che é intenzione e volontà di presentare al Gran Consiglio una radicale riforma della legge al più tardi entro la fine della prossima legislatura .

Da qui l'urgenza di non procrastinare oltre le modifiche tecniche proposte con la parziale riforma in esame .

## **COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Articolo 3**

Nessuna osservazione .

### **Articolo 4**

Questo articolo é completato con l'aggiunta : " . . . dovranno far parte del Consorzio il Cantone , tutti i Comuni . . . " .

### **Articolo 5**

L'articolo ha subito una modificazione al cpv . 2 . La Commissione infatti ha ritenuto di dover stralciare " . . . cui dalle opere derivi un vantaggio particolare" .

### **Articolo 8**

Tenendo conto dell'esigenza di maggiore informazione il cpv . 1 é stato completato con l'aggiunta : " . . . dei Comuni interessati dalle opere e presso il Dipartimento competente affinché gli interessati . . . .

### **Articolo 12**

Nessun commento .

### **Articolo 28**

La Commissione ha ritenuto di non riprendere l'art . 28 in quanto non é modificato mentre il cpv . 2 dello stesso articolo , essendo norma transitoria , deve trovare collocazione all'art . 2 della presente modificazione .

### **Articolo 31**

Nessun commento .

### **Articolo 2 cpv . 1**

Nessun commento .

#### cpv . 2

Gli esistenti Consorzi devono conformarsi all'art . 4 della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore .

#### cpv . 3

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore .

## **CONCLUSIONI**

La Commissione é convinta che attraverso la modifica , anche parziale , della legge in esame si attua certamente un

significativo miglioramento delle disposizioni più importanti e ritenute altrettanto urgenti per il funzionamento pratico dei Consorzi .

Con queste osservazioni , la Commissione raccomanda di approvare le proposte di modifica della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 , come al testo annesso al presente rapporto .

**Per la Commissione della legislazione:**

Urbano Bizzozero , relatore

Bacciarini - Ballabio - Catenazzi -

Cereda - Lepori - Paglia - Sganzi -

Valsangiacomo.

Disegno di

**LEGGE**

sui consorzi del 21 luglio 1913 ; modificazione

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 22 gennaio 1986 n . 3013 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 é modificata come segue:

**Art . 3**

Dette opere si eseguiranno e manterranno a mezzo e a spese del consorzi quando dalle medesime derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato e ne sia riconosciuta la pubblica utilità .

**Art . 4**

1 Nel caso di opere di interesse generale , dovranno far parte del consorzio il Cantone , tutti i Comuni, gli altri enti pubblici e le aziende pubbliche , nonché gli enti e le aziende private che esercitano un'attività di interesse generale , ai quali dalle opere derivi un vantaggio .

2 Nel caso di opere di prevalente interesse particolare , dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone giuridiche , comprese quelle di diritto pubblico , ai quali dalle opere derivi un vantaggio particolare .

**Art . 5**

1 Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva .

2 Nel caso di consorzi costituiti secondo l'articolo 4 capoverso 1 , il Comune può prelevare contributi a carico dei proprietari e dai titolari di diritti reali o di altri diritti . E' applicabile la legge sui contributi di miglioria .

**Art 8**

1 Approvati gli atti , il Consiglio di Stato dichiara la pubblica utilità delle opere o ordina il deposito degli atti stessi , durante il termine di un mese , presso le cancellerie dei Comuni interessati dalle opere e presso il Dipartimento competente affinché gli interessati possano prenderne conoscenza .

2 Il decreto é pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone , coll' elenco degli interessati , a ciascuno dei quali dovrà essere comunicato per posta un esemplare della pubblicazione .

**Art . 12**

Entro breve termine dalla pubblicazione del decreto istituyente il Consorzio , i membri componenti il medesimo si riuniscono in assemblea su avviso del Consiglio di Stato , pubblicato nel Foglio ufficiale e comunicato per posta ad ogni interessato . L'assemblea a presieduta dal rappresentante dello Stato .

**Art . 31 ter**

Qualora il consorzio non dovesse provvedere al propri incumbenti , il Consiglio di Stato , in caso di urgenza e previa diffida , potrà eseguire le opere occorrenti ad evitare guasti o danni per conto e a spese del consorzio .

---

**Articolo 2**

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi .

2 I consorzi esistenti devono conformarsi all'articolo 4 della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore .

3 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore .